



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Medio Campidano
Servizio Socio-Assistenziale

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI “INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI”

AI SENSI DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N°102, ART. 6, COMMA 5 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 - ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, la legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha istituito il “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

VISTO il Decreto interministeriale n. 202 del 14.5.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14.7.2014, che detta le norme di attuazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli attribuendo alle singole regioni le risorse statali in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi al 31 dicembre 2012 e demanda alle medesime il compito di individuare i Comuni ad alta tensione abitativa, compresi i Comuni capoluogo di Provincia, quali destinatari delle risorse disponibili del Fondo e degli eventuali stanziamenti regionali;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della Giunta n. 39/38 del 10 ottobre 2014 ha individuato i comuni destinatari del “Fondo inquilini morosi incolpevoli” e approvato per l'annualità 2014 i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi;

CONSIDERATO che il Comune di Villacidro è inserito nell'elenco dei comuni destinatari del fondo in quanto capoluogo di Provincia;

ATTESO che i Comuni destinatari delle risorse del Fondo individuano i soggetti destinatari dei contributi avviando apposite procedure concorsuali e comunicano gli esiti di tali procedure e il fabbisogno alla R.A.S. entro il 30 novembre 2014;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 168 del 30 ottobre 2014 con la quale il Comune di Villacidro aderisce all'intervento destinato agli inquilini morosi incolpevoli in osservanza delle indicazioni contenute nell'Allegato alla D.G.R. 39/38 del 10.10.2014 e al D.M. n. 202 del 14.5.2014 e in assenza di uno specifico Ufficio che si occupi di tutti gli interventi relativi alle Politiche per la Casa, individua a titolo sperimentale per l'annualità 2014 quale Servizio comunale competente il Servizio Socio-Assistenziale in quanto già competente nell'erogazione dei contributi ex L. 431/98 Art. 11 (Contributi per canone locazione);

RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per l'anno 2014, per l'assegnazione dei contributi a favore degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, che non abbiano percepito contributi per le medesime finalità nell'anno 2014 da parte del Comune di Villacidro oppure da parte di qualsiasi altro Ente, per dieci giorni consecutivi successivi alla pubblicazione del presente bando (4 novembre 2014).

Pertanto **dal 5 novembre al 14 novembre 2014 (TERMINE PERENTORIO)** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi annualità 2014.

Art. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione in possesso dei seguenti requisiti: titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari site nel Comune di Villacidro e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole, con citazione della convalida.

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o di perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Se la **causa della morosità incolpevole si è verificata dal 01.01.2013 ed entro il 31.12.2013**, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito I.S.E. o il valore I.S.E.E dichiarato nel 2014 risulti inferiore di almeno il 30% rispettivamente del reddito I.S.E o del valore I.S.E.E. dichiarato nel 2013.

Se la **causa della morosità incolpevole si è verificata successivamente al 31.12.2013**, in assenza di una certificazione reddituale del 2014, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso, qualora al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole. Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01.01.2014 al 30.09.2014, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2013, computato per il medesimo periodo di tempo.

Nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2014.

Art. 2 – CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) **e residenza nell'alloggio della procedura di rilascio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.**
4. cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune verificherà che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce **criterio preferenziale per la concessione del contributo** la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 – DIMENSIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo massimo di contributo concedibile al richiedente, per sanare la morosità incolpevole accertata, non può superare l'importo di € 8.000,00.

Art. 4 – PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

I provvedimenti comunali sono destinati prioritariamente alla concessione di contributi in favore di inquilini:

- a) nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- b) la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- c) ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le istanze di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente per l'esclusione sui moduli appositamente predisposti dal Comune. I moduli sono in distribuzione presso gli uffici del Servizio Socio-Assistenziale, nei giorni di martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (Istr. Amm.vo Contabile Atzori Stefania) e presso il Servizio Informagiovani – Piazza Dessì, 12 - Orari: LUN. 10:30/12:30; MAR. 10:00/13:30 – 15:30/18:00; MERC 10:00/13:30 – 15:30/18:00; GIOV 10:00/12:30; VEN 10:00/12:30.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di identità (a pena di esclusione), nonché della documentazione da allegare prevista dall'art. 6 del presente bando, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento del pubblico.

Le istanze devono essere riconsegnate all'Ufficio Protocollo **improrogabilmente entro e non oltre il 14 novembre 2014 (TERMINE PERENTORIO)** nel seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, martedì dalle 16:00 alle 18:00.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

All'istanza va allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato (modello F23 o cedolare secca sugli affitti) ai sensi della L. 431/98 e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente (da almeno un anno) e relativo all'alloggio oggetto di intimazione di sfratto;
2. copia dell'atto di sfratto esecutivo per morosità incolpevole, con citazione della convalida;
3. documentazione comprovante una o più situazioni tra quelle relative alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale;
4. copia del modello I.S.E. relativo ai redditi dell'anno 2013, rilasciato nel 2014;
5. copia del modello I.S.E. relativo ai redditi dell'anno 2012, rilasciato nel 2013 se la causa della morosità incolpevole si è verificata dal 01.01.2013 ed entro il 31.12.2013;
6. copia delle ultime 3 buste paga (solo per i lavoratori dipendenti), precedenti all'evento incolpevole se la causa della morosità incolpevole si è verificata dopo il 31.12.2013;
7. autocertificazione (per i lavoratori autonomi) del reddito complessivo relativo al periodo dal 01.01.2014 al 30.09.2014 nonché copia del MOD. UNICO 2014 per i redditi 2013 se la causa della morosità incolpevole si è verificata dopo il 31.12.2013;
8. Autocertificazione spese mediche ed assistenziali per malattia grave o infortunio (qualora ne ricorresse il caso);
9. Se ne ricorre il caso, dichiarazione di disponibilità del proprietario dell'alloggio, in caso di assegnazione del contributo, a sottoscrivere nuovo contratto ovvero dichiarazione di disponibilità del nuovo proprietario a sottoscrivere il contratto con il proprietario la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale ovvero dichiarazione del proprietario dell'alloggio, ai fini del ristoro, anche parziale, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

10. Se ne ricorre il caso, Certificato di invalidità di un componente il nucleo familiare che attesti almeno il 74% di invalidità;
11. Se ne ricorre il caso documentazione che attesti che almeno un componente sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
12. Solo per i cittadini non appartenenti all'U.E. regolare titolo di soggiorno;
13. **OBBLIGATORIO PER TUTTI** copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
14. indicazione del Codice Iban relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (tassativamente allegando copia recente rilasciata dall'istituto di credito bancario o postale, presso cui si ha il c/c).

Si precisa che, su richiesta dell'amministrazione, la suddetta documentazione, presentata in copia o oggetto di autocertificazione, dovrà essere presentata in originale.

ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Saranno escluse e non potranno essere perfezionate le domande:

- A. per assenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 2 del presente bando;
- B. per assenza di residenza anagrafica nella abitazione oggetto di atto di sfratto;
- C. pervenute fuori termine;
- D. prive di sottoscrizione;
- E. prive di copia di documento d'identità in corso di validità;
- F. con omessa compilazione dei campi obbligatori indicati nel modulo;
- G. non redatte su apposito modulo di domanda
- H. Presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero, fatta salva la segnalazione alla Autorità Giudiziaria.

Art. 8 - UTILIZZO DEL FONDO

Qualora il Fondo assegnato al Comune di Villacidro dalla R.A.S. non sia sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno accertato, l'Amministrazione Comunale assegnerà i contributi secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 4 e le preferenze di cui all'art. 2 della Deliberazione Giunta Regionale N. 39/38 del 10.10.2014. In caso di parità di condizioni la posizione in graduatoria sarà determinata dal numero di protocollo più basso in base alla data di presentazione. Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DEL RICHIEDENTE.

Il richiedente è tenuto a comunicare al Servizio Socio-Assistenziale ogni successiva variazione.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI.

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento del contributo e qualora accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

4 novembre 2014

Il Responsabile del Servizio

Dr. Roberto Spanu

f.to digitalmente